



Nel bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato n. 17 del 18/5/2015 è pubblicato il provvedimento dell'Autorità [AS1191](#) in tema di "ACCESSO ALLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER IL SALVAMENTO ACQUATICO E ASSISTENZA BAGNANTI".

Lo riporto:

*"ACCESSO ALLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER IL SALVAMENTO ACQUATICO E ASSISTENZA BAGNANTI.*

*Roma, 7 maggio 2015*

*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto*

*L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ricevuto una segnalazione avente ad oggetto le criticità concorrenziali che caratterizzano l'attività di formazione per il salvamento acquatico/assistenza bagnanti e, nella sua riunione del 30 aprile 2015, ha deliberato di esprimere il proprio parere ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. I requisiti per accedere all'attività di formazione degli aspiranti bagnini e di rilascio dei brevetti non sono allo stato oggetto di specifica disciplina nel nostro ordinamento e l'attività di formazione in questione viene attualmente svolta da un numero circoscritto di soggetti autorizzati da Codesto Ministero.*

*Come noto, nel 2011, il legislatore è intervenuto sulla materia con l'art. 15, comma 3-quinquies del c.d. Decreto Mille proroghe 2011, come modificato dal c.d. Decreto Mille proroghe 2013 (nota 1). Secondo tale disposizione, "Al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino all'emanazione, entro e non oltre il 30 giugno 2014, del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono prorogate le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell'attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011".*

*Il regolamento delegato sopra citato non risulta ancora adottato.*

*Il mancato esercizio della delega in questione è idoneo a produrre distorsioni della concorrenza nella misura in cui, mentre risulta cristallizzata la posizione degli operatori già attivi nel settore dei corsi di formazione per il salvamento acquatico/assistenza bagnanti, l'esercizio dell'attività in questione potrebbe essere ingiustificatamente preclusa ad altri operatori.*

*Al riguardo, l'Autorità è dell'avviso che, nel definire auspicabilmente in tempi rapidi la nuova disciplina, il Ministero in indirizzo tenga conto delle esigenze di tutela della concorrenza e dei principi generali in materia di accesso alle attività economiche di cui al D.Lgs. n. 59/2010, recante Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (nota 2).*

*In particolare, si ritiene che le esigenze di incolumità e sicurezza dei bagnanti possano essere perseguite senza limitare il numero degli operatori/enti di formazione autorizzati e introducendo, piuttosto, criteri oggettivi e uniformi di selezione e sistemi di controllo periodico dei programmi di formazione volti alla verifica del rispetto delle rilevanti norme di sicurezza<sup>3</sup>.*

*L'Autorità auspica che Codesto Ministero possa tener conto delle indicazioni pro-concorrenziali sopra esposte.*

*Il presente parere verrà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.*

**- NOTA 1** Cfr. D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con L. 24 febbraio 2012, n. 14 e, successivamente, così sostituito dall'art. 4, comma 1, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15.

**- NOTA 2** Secondo il citato D.Lgs. n. 59/2010 l'accesso ed esercizio alle attività di servizi, anche intellettuali, non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie (art. 10); qualora sia necessario mantenere un regime autorizzatorio, le condizioni alle quali è subordinato l'accesso e l'esercizio alle attività di servizi devono essere a) non discriminatorie; b) giustificate da un motivo imperativo di interesse generale; c) commisurate all'obiettivo di interesse generale; d) chiare e inequivocabili; e) oggettive; f) rese pubbliche preventivamente; g) trasparenti e accessibili (art. 15).

<sup>3</sup> Si richiamano in tal senso i pareri dell'Avvocatura di Stato e del Consiglio di Stato sul tema, richiamati espressamente da Codesto Ministero nell'autorizzare la Federazione Italiana Salvamento Acquatico nel 2010.

**IL PRESIDENTE**

Giovanni Pitruzzella" FINE DEL PROVVEDIMENTO AS1191

**... e ricorda, per sapere tutto sulla "negoziazione assistita da avvocati" segui [www.negoziazione-assistita.it](http://www.negoziazione-assistita.it)**

**, il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati gli strumenti per interpretare al meglio il loro nuovo ruolo al tempo della "degiurisdizionalizzazione".**

***E ancora, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network [www.concorrenzaeavvocatura.ning.com](http://www.concorrenzaeavvocatura.ning.com) e aderisci al gruppo aperto***

***"concorrenzaeavvocatura" su facebook***  
***(contano già  $\square$  centinaia di adesioni).***



***Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni...***